



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021

Deliberazione n. 27/2021

Oggetto: Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 -.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese*

le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”;

- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera d) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3*

aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare l’art. 14, comma 3, il quale prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»* e, in particolare, l’art. 7 relativo al *«Piano di gestione del rischio di alluvioni»*, il quale al comma 3 prevede che: *«Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*;

VISTO l’art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato *«stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»*;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «*Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale*», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

VISTI gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed, in particolare, il comma 7 che prevede il quale prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTE, quindi, le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 10 del 27 dicembre 2018 che ha adottato il *“Calendario e Programma di lavori”* per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorità di bacino;
- n. 11 del 27 dicembre 2018, di presa d'atto della *“Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni” nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale*, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;
- n. 20 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE, predisposte ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 24 del 29 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. 152/2006, è stato adottato il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del

rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

CONSIDERATO che si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall'art. 10 della Direttiva 2007/60/CE, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE la fase di consultazione pubblica sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni è stata coordinata con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione cui alla Direttiva 2000/60/CE;

PRESO ATTO del parere n. 12 del 26 marzo 2021 della Commissione tecnica VIA VAS che ha escluso il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale dall'assoggettabilità a VAS fornendo alcune osservazioni/prescrizioni recepite nel Piano gestione Rischio Alluvioni in adozione.

CONSIDERATO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (di seguito PGRAAC) consistente in:

- *Relazione generale*
- *Mappe di pericolosità, Mappe di rischio*
- *Programma delle Misure*
- *Piano per l'informazione e la comunicazione pubblica – osservazioni*
- *Relazione in recepimento delle prescrizioni contenute nel parere di esclusione dalla procedura di VAS n. n. 12 del 26 marzo 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*

ARTICOLO 2 – L'ambito territoriale di riferimento del PGRAAC è costituito dal Distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui all'art. 64, comma 1, lett. d del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

ARTICOLO 3 – Il PGRAAC ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

ARTICOLO 4 - L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e delle regioni territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 5 - Di dare mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 20 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario di Stato
On.le Ilaria Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE
Erasmus D'Angelis